

La cattura di uccelli migratori in Italia

PAOLO MELOTTI

Per inquadrare nella giusta dimensione il problema della cattura degli uccelli migratori nel nostro Paese è opportuno analizzare preventivamente i dispositivi di legge ed i regolamenti che dal 1939 hanno regolato questo tipo di attività.

Nel Testo Unico 5 giugno 1939 n. 1016 le catture di uccelli per scopi e finalità diverse, mediante reti orizzontali e verticali o con altri metodi e mezzi, sono state legittimate dai seguenti articoli di legge:

— articolo 12, che consentiva la caccia e l'uccellazione dalla penultima domenica di agosto al primo di gennaio;

— articolo 27 secondo comma, che prendeva in esame l'uccellazione a scopo scientifico, consentita, sentito il parere del Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia (oggi Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina), in ogni periodo dell'anno.

Gli articoli di legge ricordati subirono modificazioni di scarsa entità con la legge 29 maggio 1951 n. 433 e con due D.P.R. successivi.

La Legge 2-8-1967 n. 799 innovò profondamente la materia prevedendo la cessazione totale di ogni forma di uccellazione entro il 31 marzo 1969 (art. 8).

Il dettato della legge venne parzialmente eluso con l'approvazione della Legge 28-1-1970 al cui articolo 1 veniva sancito il proseguimento dell'attività di cattura degli uccelli mediante reti sia pure per esclusivi scopi amatoriali e di richiamo. Anche l'attività di cattura per finalità scientifiche veniva toc-

ta dallo stesso art. 1 di quest'ultima legge, che riconfermava lo svolgimento di questa attività sotto le direttive del Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia.

Nello scorso dicembre, dopo un lungo e movimentato iter parlamentare, veniva approvata la legge 27-12-1977 n. 968 meglio conosciuta come «Legge Quadro», risultata profondamente innovatrice per taluni aspetti, quali la proprietà della selvaggina e l'elenco delle specie cacciabili, ma pressoché identica alla legge del 1967 e successive modificazioni per quanto riguarda la cattura degli uccelli mediante reti e l'impiego di falchi e civette in talune forme di caccia. La citata Legge Quadro all'articolo 3 vieta ogni forma di uccellazione, mentre all'articolo 18, sotto la voce «cattura e utilizzazione di animali a scopi scientifici o amatoriali», regola diverse attività imperniate sulla cattura e detenzione di mammiferi ed uccelli.

Nel primo dei 5 commi che compongono quest'articolo vengono presi in esame la cattura e l'utilizzo di mammiferi ed uccelli, nonché la raccolta di uova, nidi e nidiacei per finalità scientifiche. Con il secondo comma viene confermata la cattura degli uccelli mediante reti, cattura che secondo lo spirito restrittivo del dettato di legge, deve avere quali unici scopi il rifornimento di richiami vivi utilizzati nell'esercizio venatorio da appostamento e l'utilizzo per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Il terzo comma regola il rilascio di autorizzazioni per la cattura degli uccelli da parte di persone o di istituti qualificati che abbiano quale

finalità l'inanellamento a scopo di studio. Il quarto comma prende in esame la possibilità di autorizzare la cattura di falchi e civette da utilizzarsi in una particolare forma di esercizio venatorio. All'ultimo comma viene ribadito l'obbligo per chiunque rinvenga un uccello inanellato di darne notizia all'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento.

Un'analisi anche superficiale dell'art. 18 consente immediatamente di rilevare come, a differenza del precedente Testo Unico, in cui l'uccellazione a scopo scientifico era regolamentata in un articolo specifico (27), nell'art. 18 venga considerata la cattura di uccelli e mammiferi per finalità scientifiche (1° e 3° comma) e la cattura e detenzione di uccelli per finalità che esulano da quelle della ricerca scientifica (comma 2° e 4°). Non è dato conoscere se la sfasatura dei commi abbia la finalità di amalgamare concetti ed attività chiaramente contrastanti con l'unico scopo di confondere l'opinione pubblica ed indirizzare erroneamente chi non sia sufficientemente ferrato in materia legislativa.

È comunque possibile affermare che la stesura del testo non rispecchia le vere finalità di ricerca insite nell'attività di cattura, detenzione ed inanellamento citate ai commi primo e terzo, così come risulta chiara l'intenzione del Legislatore di conservare l'attività di cattura per scopi non scientifici, sancita al secondo comma.

Questo secondo comma, che può essere ritenuto limitativo sotto taluni aspetti, demanda alle regioni, sentito il parere dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, la facoltà di gestire in proprio o autorizzare previa precisa regolamentazione impianti adibiti alla cattura e alla cessione per la detenzione di specie di uccelli migratori da determinarsi tra quelli indicati all'art. 11. Le specie, proseguendo nel dettato, possono essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

Alcune regioni del centro e nord Italia hanno adeguato le loro leggi emanando regolamenti in cui sono stati numericamente quantificati i contingenti di ogni specie catturabili ed utilizzabili per richiamo o per scopi amatoriali.

In occasione della quantificazione di detti contingenti solo le regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno invitato l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina a presenziare alle discussioni preliminari; ciò ha consentito di ridurre nel 1978 il contingente di 501.000 soggetti, inizialmente richiesti dalla regione Emilia-Romagna, a 230.600 di cui 110.000 tra passerai e storni. Il numero massimo degli impianti di cattura autorizzati in quest'ultima regione, nonostante l'opposizione del nostro Istituto, è stato di 200, quantità corrispondente ad un impianto ogni 10.000 ettari di superficie agraria forestale, facendo registrare un lieve incremento rispetto al numero autorizzato nel 1977.

Onde evitare l'ingresso di contingenti di migratori catturati nelle regioni limitrofe, la regione Emilia-Romagna ha regolamentato anche la distribuzione dei richiami attraverso centri di raccolta all'uopo creati, quantificando inoltre i prezzi per ogni specie.

Ferma restando la validità del concetto applicato in Emilia-Romagna, un primo parziale consuntivo sull'efficacia ed incisività della regolamentazione adottata non può che essere negativo, sia per la mancanza di tempestività nell'emanazione del regolamento, sia per la scarsa collaborazione prestata da alcune Amministrazioni Provinciali delegate a fare osservare la Legge Regionale. In Emilia-Romagna infatti, parallelamente ai centri di raccolta, continuano ad operare numerosi commercianti che speculano ed eludono ogni controllo sul numero di soggetti delle varie specie commercializzabili.

La regione Toscana ha più volte richiesto un parere dell'I.N.B.S. sui contingenti di migratori catturabili per scopi di richiamo ed amatoriale, diminuendo di volta in volta i quantitativi secondo le indicazioni dell'Istituto: si è così giunti nel 1978 ad un totale di 97.500 soggetti, sul quale l'I.N.B.S. nel suo ultimo parere ha ribadito le proprie riserve circa il numero di fringuelli (34.000) ritenuto ancora troppo elevato. A differenza della regione Emilia-Romagna, la Toscana non ha regolamentato la distribuzione dei richiami né il numero massimo di autorizzazioni alla cattura, demandando queste ultime decisioni alle Amministrazioni Provinciali.

Nell'elaborazione della regolamentazione della regione Veneto l'I.N.B.S. non è stato

chiamato a collaborare; solo al termine dell'iter della legge è stato richiesto un parere in merito al numero massimo di impianti autorizzabili (120).

Nonostante questo Istituto non sia stato invitato a presenziare alle discussioni su questa materia, risulta che la regione Lombardia stia per varare un regolamento in cui è prevista la possibilità di catture massime di 2.000 uccelli delle diverse specie consentite per ogni impianto. Ne consegue che se il numero degli impianti autorizzati sarà eccessivo (sembra ne siano previsti 274), i contingenti catturabili raggiungeranno valori molto elevati.

Si ha notizia che le regioni Liguria, Lazio e Marche hanno a loro volta in discussione regolamentazioni in cui si prevede la cattura degli uccelli per uso di richiamo o per fini amatoriali.

Molto preoccupante appare la situazione nella regione Friuli-Venezia Giulia la cui regolamentazione, approvata senza richiedere un giudizio tecnico da parte dell'I.N.B.S., che avrebbe potuto offrire garanzie scientifiche, consente la cattura per il 1978 di un contingente massimo di 4.647.585 uccelli. Tali catture verrebbero effettuate, riferendoci in questo caso al dato del 1977, mediante il rilascio di 1.620 autorizzazioni, di cui ben 975 panie. Non è necessario commentare i contingenti ed il numero di autorizzazioni ricordate, che risultano eccessivi sotto ogni punto di vista. È utile comunque rammentare che i contingenti catturabili, secondo la legge 968, dovrebbero essere limitati e soddisfare esclusivamente le necessità di richiami vivi nell'esercizio venatorio da appostamento od essere impiegati per fini amatoriali. Si evidenzia invece chiaramente la funzione di fornitore di uccelli da sempre svolta dal Friuli-Venezia Giulia nei confronti delle altre regioni italiane e di alcune nazioni europee, i cui commercianti attingono regolarmente a questa fonte, contribuendo così a rendere difficoltosa nel nostro Paese l'applicazione delle leggi regionali (vedi esempio Emilia-Romagna).

Rispecchiando lo spirito dell'art. 18 della Legge 968, l'I.N.B.S. qualora chiamato ad esprimere un parere in merito al dettato del 2° comma, non esistendo nella maggioranza dei casi gli elementi scientifici necessari a

motivare un proprio parere sull'autorizzazione alla cattura di contingenti di migratori richiesti dalle Amministrazioni Regionali, è dell'avviso di contenere al massimo tali contingenti al fine di ridurre i rischi derivanti da un eccessivo prelievo per scopi di richiamo o di caccia dalle popolazioni ornitiche migratrici.

Nei casi in cui siano disponibili informazioni anche parziali in merito alla diminuzione o all'incremento di popolazioni ornitiche migratrici, l'I.N.B.S. esprimerà un motivato parere tecnico tenendo presente queste importanti informazioni.

Passiamo ora ad analizzare, attraverso gli articoli delle leggi regionali, l'attuazione del dettato del 3° comma dell'art. 18 della Legge Quadro: la Regione Emilia-Romagna all'art. 27 della Legge 17-8-78 n. 33 prevede la cattura ed utilizzazione della fauna selvatica a scopo scientifico; nell'articolo non è esplicitamente citata l'attività di inanellamento, ma è abbastanza chiaro come quest'ultima sia compresa nel più ampio contesto della definizione «scopo scientifico».

La Regione Toscana nel regolamento 9 agosto 1978 n. 4 prevede la cattura ed utilizzazione dei volatili per finalità diverse tra le quali (5° comma art. 2) potrebbe individuarsi, tutt'altro che chiaramente, anche una finalità di inanellamento per scopi scientifici.

Nella Legge 14-7-78 n. 30 la Regione Veneto prevede la cattura degli uccelli per finalità di inanellamento.

La Regione Lombardia nella Legge 31-7-78 n. 47 all'art. 20 prevede l'istituzione di Osservatori Ornitologici regionali, tra le cui finalità potrebbe individuarsi anche quella di inanellamento; riprende poi l'argomento all'art. 34 punto 7, seppure in modo ed in un contesto molto discutibili.

Nelle regioni restanti, salvo l'approntamento di leggi regionali specifiche in questi ultimi mesi di cui non si è ancora a conoscenza, l'attività di inanellamento è attuata ai sensi del 3° comma dell'art. 18.

L'I.N.B.S. di fronte a legislazioni regionali poco chiare che possono dare origine ad incertezza, è dell'avviso di continuare ad esprimere il proprio motivato parere in merito al rilascio di autorizzazioni per la cattura a scopo di inanellamento ai sensi del citato 3° comma dell'art. 18 della Legge 968.

In alcune regioni italiane sino all'approvazione della Legge 968, l'inanellamento veniva eseguito, parallelamente da persone ed Istituti designati dall'I.N.B.S., anche da uccellatori, che catturavano per scopi amatoriali e di richiamo; questi ultimi seguivano la prassi di inanellare e rilasciare solo le specie di cui non era consentita la detenzione.

L'avvento della nuova regolamentazione nazionale in materia di caccia ha consentito di superare questa forma di inanellamento, improduttiva sotto il profilo scientifico e fonte di discredito in sede europea. È di questi giorni la lettera ufficiale dell'I.N.B.S. che richiama Regioni ed Amministrazioni Provinciali all'osservanza del dettato della legge 968.

Una situazione analoga è presente nel Friuli-Venezia Giulia, regione in cui vengono contrassegnati gli uccelli da inanellatori sconosciuti a questo Istituto, e con anelli che portano la dicitura Friuli-Venezia Giulia. Anche in questo caso l'I.N.B.S. è intervenuto presso i Comitati Provinciali della Caccia che operano in tal senso invitandoli a non inviare al nostro Istituto elenchi di inanellamenti che riportino dati ottenuti nel modo descritto.

Analizzando la situazione italiana sotto il profilo dell'attività di inanellamento per esclusivi fini scientifici, (comma 3° art. 18 Legge 968) si ricorda che l'I.N.B.S. coordina l'attività di due Osservatori Ornitologici, quello di Genova e quello di Pisa, unici rimasti dei sei creati dal Prof. Alessandro Ghigi a partire dal 1929; l'attività di inanellamento per esclusivi fini scientifici viene inoltre prestata da 53 collaboratori nominativamente designati, distribuiti in tutto il territorio italiano a cui si aggiungono ricercatori di Istituti universitari e di musei.

Oltre a coordinare l'attività di inanellamento, l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina fornisce la propria assistenza tecnico-scientifica provvedendo inoltre ad inviare gratuitamente anelli, stampati ed altro materiale ai propri collaboratori.

Periodicamente i responsabili dei Centri europei per gli studi sulle migrazioni si riuniscono al fine di concordare direttive unitarie, programmi da eseguire e tempi di esecuzione. Così alla conferenza di Parigi del 1963 venne proposta l'attuazione di un nuo-

vo sistema di registrazione (Euring) ed elaborazione dei dati di inanellamento e di ripresa, basato sull'impiego di schede meccanografiche.

Tale idea venne recepita ed accettata da tutti gli Stati partecipanti alla conferenza. Nel 1966 l'impiego di schede meccanografiche divenne una realtà in alcuni Stati europei. Il sistema Euring venne applicato dall'allora Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia nel 1970, successivamente ad una conferenza sull'argomento tenuta a Bologna, nella primavera dello stesso anno, sotto il patrocinio del Laboratorio medesimo.

Nell'autunno del 1975, nel corso di una conferenza dell'Euring che si tenne presso l'Osservatorio di Radolfzell (RTF) alla quale partecipò anche l'Italia rappresentata dall'I.N.B.S., venne proposta ed approvata la fondazione di una banca internazionale dei dati di inanellamento e riprese (Euring data Bank) con sede ad Arnhem (Olanda), a cui annualmente tutti gli stati membri avrebbero inviato i dati stessi.

Dal 1976 nella sede dell'Euring data Bank un calcolatore sovrintende alla raccolta, codificazione e standardizzazione dei dati in arrivo che, previo parere favorevole dello Stato che li ha inviati, vengono messi a disposizione di chiunque li richieda per compiere ricerche sulla biologia di specie ornitiche migratrici.

L'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, che rappresenta l'Italia presso l'Euring data Bank invia annualmente i dati di inanellamento di 120-140.000 uccelli e quelli di ripresa di un contingente pari allo 0,45-0,50 per cento degli inanellamenti.

L'Autore:

Dott. Paolo Melotti - Istituto Nazionale Biologia della Selvaggina - Via Stradelli Guelfi, 4 - Ozzano Emilia (Bologna).
